

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI

DELIBERA CONSILIARE N° 72 DEL 27/09/2007

CAPO I - Oggetto del regolamento

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina esclusivamente i criteri e le modalità di ammissione presso le strutture assistenziali di anziani, adulti inabili, disabili psichici e minori, che necessitano di ricovero anche temporaneo previa acquisizione della relazione di Servizio Sociale che evidenzia le motivazioni per l'accoglimento o per la non ammissione al servizio in ragione allo stato di bisogno.

Art. 2 - Soggetti Interessati

Il servizio residenziale con oneri di retta a carico dell'Amministrazione Comunale è rivolto ad:

a) Anziani, di entrambe i sessi con età non inferiore ai 65 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, che risultino incapaci di sopperire alle primarie condizioni di vita o totalmente privi di supporto familiare, con suddivisione in Anziani autosufficienti e non autosufficienti;

b) Adulti inabili, di entrambi i sessi con età non inferiore ai 18 anni in possesso della certificazione di invalidità con un grado non inferiore a 74%, che risultino incapaci di sopperire alle primarie condizioni di vita e totalmente privi di supporto familiare. In assenza di adeguata certificazione attestante l'invalidità, la necessità al ricovero deve essere motivata da esigenze rilevate dalle competenti autorità: Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili Urbani, Giudice Tutelare. Nel caso in cui la necessità del ricovero è rilevata da soggetti privati o associazioni, permane l'obbligo della segnalazione al competente ufficio di Servizio Sociale o agli organi di polizia. Per i soggetti appartenenti alla presente categoria, restano valide le condizioni di autosufficienza o quelle di non autosufficienza citate al precedente comma.

e) Disabili psichici, di entrambe i sessi, con necessità di ricovero segnalato dal D.S.M. accompagnato dal progetto riabilitativo, che consenta al Servizio Sociale Professionale, l'individuazione della comunità alloggio idonea al ricovero;

d) Minori, di entrambi i sessi con età compresa tra 0 e 18 anni, per i quali il ricovero è imposto dal Tribunale per i Minori, o per necessità oggettive rilevate sul territorio dal Servizio Sociale Professionale o dalle competenti autorità. Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili Urbani, Giudice Tutelare.

e) Gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà, per tale categoria il ricovero viene effettuato in apposite strutture, per la salvaguardia dei minori e delle madri che possano trovarsi in situazioni di grave disagio socio economico, o in gravi condizioni conflittuali, con il proprio partner o con i familiari, tali da poter risultare di pregiudizio per l'integrità della madre e dei propri figli;

Capo II - Del procedimento

Art. 3 - Modalità di accesso

L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente regolamento può avvenire:

- a) su richiesta diretta dell'interessato;
- b) su richiesta di familiari o parenti;
- e) su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari;
- d) su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, di associazioni di volontariato;
- e) su proposta diretta del servizio sociale professionale;
- f) su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed ammin-

istrativa necessaria all'accertamento della situazione socio economica dell'interessato. Tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autocertificazione.

I dati autocertificati saranno sottoposti a verifica, anche a campione, secondo le modalità previste dall'ari. 71 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000.

Qualora, a seguito di accertamento, emergano elementi di incoerenza, incompletezza o contrasto della documentazione, gli uffici preposti alla verifica ne danno notizia all'interessato il quale può fornire le necessario giustificazioni e/o integrazioni. Qualora la dichiarazione risulti mendace si procederà con la segnalazione agli organi competenti e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'ari. 75 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. I soggetti citati all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) devono presentare direttamente o tramite altro soggetto delegato, domanda di ammissione redatta su apposito modello e presentata presso il protocollo generale del Comune.

2. Le istanze dovranno essere corredate:

- a) dall'Attestazione ISEE di cui al D. Lgs 109/98, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica;
- b) dalla certificazione di invalidità, ove posseduta;
- e) dalle certificazioni mediche attestanti le condizioni del richiedente;
- d) dal certificato di residenza storico del richiedente, nel caso in cui della certificazione risulti con residenza inferiore a cinque anni dovrà allegarsi all'istanza la certificazione, storica riguardante la residenza del figlio;
- e) dall'atto notorio reso dal richiedente che riporti le clausole indicate al successivo art. 4 comma i lettere e) e d) e dalla dichiarazione dell'importo, se percepito, dell'assegno di invalidità e dell'indennità di accompagnamento;
- f) da ogni altro documento a supporto della richiesta.

Art. 5 - Stato di bisogno

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a. situazione economica familiare inferiore al minimo vitale o alimentare, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, ad integrare tale situazione;
- b. incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;

- c. esistenza di circostanze, anche fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a. e b., a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- d. sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.

Art.6 - Requisiti di ammissione

1. Costituiscono criteri di ammissibilità della domanda per il ricovero anche al fine dell'accertamento dello stato di bisogno di cui all'ari 5:
 - a) essere residenti nel comune di Agrigento da almeno cinque anni (il periodo può diminuire a tre anni nel caso in cui un parente obbligato agli alimenti ai sensi dell'ari. 433 del e.e. risieda nel comune di Agrigento da almeno cinque anni);
 - b) scegliere una struttura residenziale o semiresidenziale ricadente nel territorio comunale, nell'ipotesi in cui l'istante intenda essere ospitato in una struttura fuori dal territorio comunale nella domanda di ammissione al servizio dovrà dichiarare di avere presentato istanza di trasferimento presso il nuovo Comune di residenza;
 - e) non possedere beni immobili, anche in quota con altri soggetti fatta eccezione per l'immobile posseduto in comproprietà con il coniuge e/o convivente e dallo stesso destinato ad abitazione principale;
 - d) non avere ceduto ad altri soggetti, negli ultimi tre anni, a titolo oneroso la proprietà e/o altri diritti reali su propri beni immobili diversi da quelli di cui alla precedente lettera c);
 - e) non avere ceduto ad altri soggetti, negli ultimi cinque anni, a titolo gratuito e/o con donazione la proprietà e/o altri diritti reali su propri beni immobili diversi da quelli di cui alla precedente lettera e);
2. l'accesso al servizio è determinato in presenza di rette di ricovero (**Vedasi il successivo art. .18**) che risultino superiori alla sommatoria del reddito del ricoverato calcolato con un abbattimento del 20%, più il reddito dei rimanenti componenti il nucleo familiare decurtato del 60%, l'anno di riferimento per i redditi rimane individuato nell'anno fiscale di riferimento antecedente la presentazione della denuncia dei redditi.
3. La non ricorrenza di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 lettere a),b),c),d), ed e) determina la non ammissibilità della domanda di cui al presente articolo fatta eccezione per casi di estrema gravità rilevati dal Servizio Sociale Professionale che opportunamente dovranno essere riportati nella relazione che va allegata all'istanza.
4. Il Settore Servizi Sociali, acquisita l'istanza ed espletate le procedure amministrative consequenziali, comunicherà per iscritto, al soggetto richiedente ed alla struttura individuata per il ricovero, l'esito della stessa indicando la decorrenza e le modalità di pagamento.
5. La validità delle autorizzazioni deve intendersi annuale e decade, comunque, con la chiusura dell'esercizio finanziario del Comune, pertanto con l'inizio di ogni anno dovranno essere presentate da ciascun ricoverato, le istanze di prosecuzione al ricovero.
6. Per ogni annualità successiva dovrà essere prodotta la domanda di cui all'ari 3, comma 2.

Art. 7 - Compartecipazione al costo del Servizio

Ciascun anziano, adulto inabile o disabile psichico comparteciperà al costo del servizio con il proprio reddito contribuendo come segue:

a) **Anziani ed adulti inabili autosufficienti**, compartecipano con il 50% del reddito personale goduto;

b) **Anziani ed adulti inabili non autosufficienti**, compartecipano con il 70% del reddito personale goduto;

Disabili mentali, compartecipano con il 70% del reddito personale goduto;

Art. 8 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati in possesso degli uffici viene effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (d.igs. n. 196 del 30.6.2003).

Art. 9 - Istruttoria

Ogni richiesta, indirizzata all'ufficio o al servizio competente, corredata da tutte le informazioni - adottando, ove possibile, formulari uniformi e provvedendo alla semplificazione ed all'informatizzazione dei sistemi - dati e la documentazione prevista, viene istruita e trattata in ordine cronologico dall'ufficio o dal servizio competente, compatibilmente con le risorse disponibili.

Qualora necessario il servizio sociale provvede ad effettuare visite domiciliari e redige una relazione di valutazione corredata, se richiesto, dal progetto di intervento e da una conseguente proposta.

Nella formulazione del progetto di intervento, nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete familiare di sostegno, in attuazione del principio di sussidiarietà

Il servizio sociale provvede ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato, tramite avviso scritto, dell'avvio del procedimento, dell'amministrazione competente, dell'oggetto del procedimento, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Art. 10 - Decisione

La pratica, istruita e corredata secondo le disposizioni del presente regolamento, viene trasmessa dal responsabile dell'istruttoria all'ufficio competente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi alla decisione.

La decisione deve contenere:

a) in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi;

b) in caso di non accoglimento, le motivazioni del diniego con l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Il provvedimento relativo alla decisione è comunicato per iscritto agli interessati entro trenta giorni.

Art. 11 - Decorrenza delle prestazioni

Le prestazioni assistenziali a carico del Comune decorrono dalla data prevista dagli atti autorizzativi. Tale data non potrà essere precedente rispetto a quella di presentazione dell'istanza. Tuttavia in casi del tutto eccezionali e/o di particolare gravità accertati in esito ad apposita istruttoria svolta su proposta del responsabile del servizio sociale, il direttore del settore competente potrà determinare una decorrenza anteriore ma, comunque, non precedente al primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la proposta.

Art. 12 - Interventi urgenti ed indifferibili

In caso di assoluta necessità l'Amministrazione Comunale può, immediatamente e per un tempo limitato, fornire interventi d'urgenza ed indifferibili atti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita ai sensi dell'art. 2 e 32 della Cost.

L'Amministrazione Comunale adotta inoltre provvedimenti urgenti a favore di minori moralmente o materialmente abbandonati, nei casi indicati all'art. 403 e.e.

Gli interventi di cui al presente articolo sono adottati o convalidati con provvedimento motivato del direttore del settore competente a seguito delle verifiche effettuate dal servizio sociale.

Art. 13 - Durata delle prestazioni

Le prestazioni possono essere occasionali o ricorrenti, temporanee o continuative. La durata è legata alla natura dell'intervento in relazione alla diagnosi sociale e al progetto di intervento personalizzato elaborato dai servizi, in collaborazione con i soggetti interessati. Gli interventi a carattere ripetitivo possono essere erogati limitatamente al tempo in cui permanga lo

stato di bisogno e devono comunque essere coordinati con le altre forme di intervento a favore del singolo o del nucleo familiare.

Qualora il progetto di intervento sia finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo e comprenda l'erogazione di provvidenze economiche, il soggetto richiedente deve dimostrare il proprio impegno a sperimentare le proposte di inserimento lavorativo e a trovare soluzioni per un mantenimento autonomo, fatta avvertenza che in difetto potranno essere sospese con motivato provvedimento le provvidenze economiche e il servizio concessi.

Art. 14 - Liste di attesa

Le richieste accettate dal Comune per gli interventi e i servizi per i quali sussistano limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti vengono collocate in lista d'attesa.

E' criterio di priorità per l'erogazione dei predetti interventi e servizi la sussistenza di più d'uno degli elementi determinanti lo stato di bisogno di cui al precedente art. 5, accertati previa opportuna indagine sociale e/o sanitaria. A parità di intensità del bisogno nelle graduatorie prevale l'anzianità di residenza del soggetto o del nucleo familiare.

Allo scopo di far fronte ai casi più gravi, potranno essere distinte le situazioni di emergenza e quelle di urgenza rispetto alle ordinarie, quando siano accertate e documentate.

Per situazioni d'emergenza s'intendono i casi di bisogno di persone sole, gravemente non autosufficienti e prive di rete familiare di sostegno, dimesse dall'ospedale.

Per situazioni d'urgenza s'intendono i casi in cui l'aggravamento dello stato dell'utente in carico comporti la necessità di passaggio ad un servizio di maggior intensità assistenziale.

Le liste d'attesa devono essere rese pubbliche e consultabili nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 30.6.2003).

Capo III - Diritti dei cittadini

Art. 15 - Diritto all'informazione e carta dei servizi

L'Amministrazione Comunale riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto all'informazione su prestazioni, interventi e servizi erogati direttamente o in convenzione.

La carta dei servizi, adottata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 328 del 8.11.2000, è lo strumento informativo di base a tutela delle situazioni giuridiche e dei diritti soggettivi riconosciuti.

Art. 16 - Accesso agli atti

Ai sensi della legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.L, il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse

per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dei servizi e degli uffici, con le modalità e i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 17 — Ricorsi

Il provvedimento di rifiuto o di differimento dell'accesso ad un servizio, beneficio o prestazione devono essere motivati e comunicati all'interessato.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento è ammesso ricorso al direttore del settore competente, che si pronuncia entro i successivi trenta giorni, dando tempestiva comunicazione all'interessato.

Sono comunque fatti salvi i rimedi in sede giurisdizionale.

CAPO IV - Costo del servizio

Art. 18 - Importi di retta da corrispondere agli Enti Assistenziali

Alle case di riposo, alle comunità alloggio per disabili, alle case famiglia che accolgono utenti autorizzati con oneri di ricovero a carico dell'Amministrazione Comunale, saranno corrisposte integrazioni di retta fino alla concorrenza degli importi stabiliti per legge. La somma corrisposta dal comune per ciascun ricoverato, sarà pertanto, integrata dalla compartecipazione che gli utenti autorizzati verseranno direttamente alla struttura ospitante.

Gli importi, sia quelli a carico del Comune, che quelli a carico dei vari ricoverati saranno comunicati dalla sezione Amministrativa del Settore 111 unitamente alla comunicazione di ammissione al servizio.

Il calcolo delle rette da corrispondere e gli importi dovuti per compartecipatorie da parte dell'utenza saranno aggiornati secondo le disposizioni dell'Ass.to Reg.le EE. LL.

Art. 19 - Controlli

Il controllo sulle domande di ammissione, è affidato al Servizio Sociale Professionale, che valutate le condizioni socio economiche dei richiedenti relaziona dettagliatamente sul caso esprimendo l'ammissibilità o non per l'accesso al servizio.

Al Servizio Sociale Professionale, coadiuvato dall'Ass/te Amministrativo, compete altresì il controllo trimestrale delle strutture assistenziali che accolgono utenti autorizzati, relazionando sul rispetto delle disposizioni Regionali e sullo stato dei singoli ricoverati;

Art. 20 - Importi della retta

Gli importi di retta attualmente in vigore secondo le vigenti disposizioni regionali sono qui di seguito menzionati:

a) Case di riposo autorizzate al funzionamento fino a 50 posti letto,

Anziani autosufficienti € 29,09= per oneri fissi,

€ 9,66= per vitto,

€ 38,75= Totale retta giornaliera.

Anziani non autosufficienti, in possesso della certificazione di invalidità con un grado non inferiore a 74%;

€ 30,19= per oneri fissi,

€ 9,66= per vitto,

€ 38,75= Totale retta giornaliera, da aumentare

proporzionalmente al grado di invalidità posseduto (esemp. Anziano con 80% di invalidità € 38,75:100 X 80 = € 30,40+ € 38,75= € 69,15)

b) Case di riposo autorizzate al funzionamento oltre 50 posti letto,

Anziani autosufficienti € 27,14= per oneri fissi,

€ 9,66= per vitto,

€ 36,80= Totale retta giornaliera.

Anziani non auto sufficienti, in possesso della certificazione di invalidità con un grado non inferiore a 74%;

€ 27,14= per oneri fissi,

€ 9,66= per vitto,

€ 36,80= Totale retta giornaliera, da aumentare

proporzionalmente al grado di invalidità posseduto (esemp. Anziano con 80% di invalidità

€ 36,80 :100 X 80 = € 28,80+36,80 € 65,60;

e) Comunità Alloggio per disabili psichici,

Disabili psichici, di entrambe i sessi,

compenso fisso mensile € 1.456,91=

compenso per retta giornaliera € 19,36=

Gli importi di retta citati al presente articolo sono rivisti secondo quanto previsto per legge.

Art. 21 - Ricovero Minori

Per i minori già citati al precedente art. 2 comma 1, lettera d), in considerazione che la quasi totalità dei ricoveri è disposta dal competente Tribunale per i Minori che, con decreto, pone gli oneri a carico del comune di residenza, e in considerazione che nessun onere viene posto, dall'ordinamento

Regionale, a carico delle famiglie d'origine i costi per questa tipologia di servizio risultano a totale carico dell'Amm.ne Comunale.

CAPO V- disposizioni finali

Art.22 - Diritto di rivalsa

Il Comune eserciterà nei termini e modi previsti dalla legge il diritto di rivalsa per le somme anticipate per i servizi residenziali.

Art.23- Norme di riferimento

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 24 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del provvedimento che lo approva e si applica alle nuove prese in carico.

Art. 25 - Clausola transitoria

Le rette di ricovero attualmente corrisposte alle strutture ricettive assistenziali rimarranno in vigore fino alla rideterminazione delle stesse.

Sarà cura del Settore Amministrativo Comunale competente fornire tempestiva comunicazione in merito alle presenti disposizioni sia ai soggetti già autorizzati, sia alle strutture ospitanti.

Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL.

17 OTT. 2007

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91:

Agrigento, li ___ 17 OTT 2007

Il Segretario Generale